

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 26 giugno 2019)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO MICUCCI

Relatore di minoranza: SANDRO BISONNI

sulla proposta di legge n. 232

a iniziativa del Consigliere Bissonni

presentata in data 19 settembre 2018

CRITERI LOCALIZZATIVI

DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE DEI RIFIUTI E DEL CSS

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. Questa legge definisce i criteri per l'individuazione dei luoghi idonei ad accogliere gli impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi.

Art. 2
(Criteri di localizzazione)

1. Gli impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi devono essere ubicati ad una distanza minima di 30 chilometri in linea d'aria dagli ambiti residenziali e da funzioni sensibili.

2. Non sono soggetti al criterio di localizzazione di cui al comma 1 gli impianti di combustione del metano.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 2
(Criteri di localizzazione)

1. Gli impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi devono essere ubicati ad una distanza minima di ~~30~~ **5** chilometri in linea d'aria dagli ambiti residenziali **consolidati, di espansione e di consolidamento** e da funzioni sensibili.

2. *Identico*

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 3 bis
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni contenute in questa legge si applicano anche ai procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore della medesima e non ancora conclusi.

Art. 3 ter
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.